



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA  
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED  
ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

PROT. 1524 DEL 13/10/2009  
ALLEGATI N. \_\_\_\_\_ CLASS. \_\_\_\_\_  
RIF. FOGLIO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

RAS - Ass. Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
Dir. Generale della Pianificazione Urbanistica  
Serv. Governo del Territorio per la provincia di  
Nuoro e Ogliastra  
Viale del Lavoro 19  
08100 NUORO  
Raccomandata A/R + FAX 0784/239420

**OGGETTO: Comune di Siniscola (NU) - Realizzazione di una struttura ricettivo alberghiera in località Santa Lucia.**  
**Trasmissione decreto di annullamento del provvedimento di autorizzazione n. 1812 del 10.08.2009 ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004.**

COMUNE DI SINISCOLA
14 OTT. 2009
Prot. n° <u>5674</u>
Cal.....Clas.....Fasc.....

E, p.c. Sig. sig. Mauro Carboni  
Rappresentante legale Soc. S. Lucia Immobiliare  
Via mons. Cogoni, 14  
08100 Nuoro

Comune di Siniscola  
Via Roma, 125  
08029- Siniscola (NU)  
Lettera + Fax 0784/878300

Si trasmette allegato alla presente il Decreto del Soprintendente di annullamento dell'autorizzazione della RAS - Serv. Governo del Territorio per la provincia di Nuoro e Ogliastra rilasciata ai sensi dell'art.146 del Decreto citato in oggetto.  
Si invitano gli Enti in indirizzo a vigilare sulla puntuale osservanza del provvedimento, affinché non vengano intrapresi i lavori in oggetto. Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

IL SOPRINTENDENTE  
**Ing. Gabriele Tola**



Sede:  
07100 Sassari - Via Monte Grappa, 24  
tel 079/2112900 - fax 079/2112925 e-mail: sbppone-cs@beniculturali.it - http://www.sbppone-cs.beniculturali.it



# MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED  
ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Prot. 1574 del 13/10/2009

Decreto n. 57/2009

## IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002 n.137 e s.m. e i.;

VISTA la parte terza Titolo I Capo V art. 159 del citato Codice e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 3.2.1993 n.29 così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2001, registrato alla corte dei Conti il 27 aprile al registro n.4, foglio n.305;

VISTA la Legge Regionale 12 Agosto 1998 n. 28;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006 n. 82 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006;

VISTA la Circolare esplicativa della R.A.S. del 23.11.2006;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 11/17 del 20 marzo 2007 "Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale" e il relativo allegato, in particolare all'art. 3) "Disciplina transitoria";

VISTA la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, n. 1812 del 10/08/2009 ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, con cui si autorizza la Società S. Lucia Immobiliare rappresentata dal sign. Mauro Carboni residente a Nuoro in via Monsignor Cogoni n. 14, alla "realizzazione di una struttura ricettivo alberghiera" in località Santa Lucia nel Comune di Siniscola (NU);

CONSIDERATO che l'autorizzazione è pervenuta a questo ufficio in data 13.08.2009;

CONSIDERATO che la località interessata dall'intervento autorizzato con il provvedimento citato nelle premesse del presente decreto, ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 giusta il D.M. 12 agosto 1969;

CONSIDERATO che l'autorizzazione è relativa ad un intervento di "realizzazione di una struttura ricettivo alberghiera" in località Santa Lucia nel Comune di Siniscola (NU), che consta di un unico fabbricato continuo di tre piani fuori terra di notevole volume e superficie;

CONSIDERATO inoltre che l'autorizzazione comunale in esame consente l'alterazione di un ambito paesaggistico tutelato dal D.M. di vincolo limitandosi ad asserire la "compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento delle qualità del paesaggio", senza dimostrare le asserzioni su riportate e senza esplicitare, ai sensi del 6° comma dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e successive modifiche e integrazioni, in alcun modo le verifiche e i ragionamenti da cui le stesse asserzioni siano scaturite, trascurando di dimostrare che siano stati valutati gli elementi di valore paesaggistico presenti nell'area, gli impatti su questi della realizzazione della imponente struttura alberghiera costituita da un unico imponente organismo edilizio a tre livelli fuori terra e la asserita compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, come invece imposto dal citato art. 146;

CONSIDERATO che le condizioni imposte dall'autorizzazione regionale cui sarebbe subordinata la compatibilità paesaggistica dell'intervento sono un mero elenco di modifiche di elementi di dettaglio, la cui ridefinizione non concorre affatto né alla tutela né ad un miglioramento delle qualità del paesaggio cosiccome riconosciuto dal vincolo;

Y



## **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

**DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED  
ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO**

CONSIDERATO che la relazione Paesaggistica allegata alla documentazione progettuale è stata formulata nella forma semplificata cioè priva di elementi cartografici e fotografici che commisurino le ragioni delle scelte sostenute con le istanze della tutela dell'interesse pubblico, e che inoltre nella stessa relazione paesaggistica e nella documentazione del progetto autorizzato sono assenti indicazioni ed elaborati previsti come fondamentali dalla normativa di riferimento ed in particolare dal DPCM del 12.12.2005;

CONSIDERATO che nella citata relazione paesaggistica allegata al progetto, alla pag. 5 e riportato "L'intervento di cui si chiede l'autorizzazione consta di piani ..... che non fuoriescono da quanto già presente nelle realizzazioni nell'urbano consolidato della borgata", mostrando di essere fondata su dati imprecisi e sull'incertezza del numero dei piani che la struttura prevederà, nonché su nessuna consapevolezza dell'incidenza dell'opera sull'ambito paesaggistico tutelato;

CONSIDERATO che l'autorizzazione regionale mostra contraddittorietà nella motivazione quando asserisce che dalla relazione paesaggistica allegata al progetto risultano "lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti delle trasformazioni sul paesaggio e gli elementi di mitigazione e compensazione";

CONSIDERATO dunque che l'autorizzazione regionale è illegittima per contraddittorietà della motivazione, rispetto ai presupposti di fatto, e in contrasto con le motivazioni che hanno portato al riconoscimento del valore paesaggistico dell'area in questione, e che pertanto non risultano correttamente esercitati i poteri previsti dalla vigente normativa di tutela;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del DLgs 42/2004 così come riformulato dal Decreto Lgs n. 175/06, "la Soprintendenza se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo può annullarla";

### **DECRETA**

E' annullata la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, n. 1812 del 10/08/2009 ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, con cui si autorizza la Società S. Lucia Immobiliare rappresentata dal sign. Mauro Carboni residente a Nuoro in via Monsignor Cogoni n. 14, alla "realizzazione di una struttura ricettivo alberghiera" in località Santa Lucia nel Comune di Siniscola (NU);

L'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali II.SS.SS e l'Amministrazione Comunale è invitata ad impartire le disposizioni consequenziali.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dalla L.205/2000, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Sassari 12/10/2009

Il Soprintendente  
Ing. Gabriele Tola